



Decreto Dirigenziale n. 56 del 06/09/2011

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore: 2 - Veterinario

Oggetto:

VACCINAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO IL CARBONCHIO EMATICO DEGLI
OVINI,BOVINI,CAPRINI ED EQUINI.

IL DIRIGENTE

del Settore alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Veterinario nonché dell'espressa dichiarazione resa dal Dirigente del Servizio

PREMESSO

- che nei Comuni di Montesano sulla Marcellana e di Padula della Provincia di Salerno si sono verificati un focolaio di carbonchio ematico, che sussistono le condizioni ambientali favorevoli al contagio carbonchioso e che, pertanto, occorre sottoporre gli animali particolarmente recettivi alla malattia a trattamento vaccinale obbligatoria;
- che al trattamento vaccinale anzidetto deve essere sottoposto anche il bestiame recettivo presente in allevamenti ubicati in Comuni diversi da quelli di cui sopra, nei quali, per l'insorgenza della malattia, si possono determinare ugualmente condizioni favorevoli alla trasmissione del contagio;
- che l'attuazione del piano anzidetto risponde alle esigenze di tutela del patrimonio zootecnico e, trattandosi di malattia trasmissibile all'uomo, anche di tutela della salute umana;

VISTO

- l'art. 114 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 112 che conferisce alle Regioni e Province autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO

- il T.U. delle Leggi Sanitarie approvate con R.D. 27/71934 n.1265;

VISTI

- gli artt. 65 e 119 del Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 8/2/ 1954 n. 320;

RITENUTO, pertanto

- di dover sottoporre a vaccinazione obbligatoria gli animali recettivi al carbonchio ematico per evitare le condizioni per la trasmissione del contagio;

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:

- di rendere obbligatoria per l'anno 2011 la vaccinazione contro il carbonchio ematico del bestiame bovino, ovino, caprino ed equino presente nei Comuni della Provincia di Salerno di **Montesano sulla Marcellana** e di **Padula**;
- di estendere, in caso d'insorgenza di focolai di carbonchio ematico in Comuni diversi da quelli sopra citati, l'obbligo di vaccinazione ai bovini, ovini, caprini ed equini esposti al pericolo di contagio presenti sui relativi territori comunali;
- di approvare le procedure di vaccinazione allegate al presente decreto;
- di far fronte alle spese per l'acquisto del vaccino a carico della Regione Campana con le apposite risorse appostate sul capitolo del Bilancio di previsione regionale per l'anno 2011 n° 7608 dell'UPB 4.15.40;
- di incaricare i Sindaci e le AASSLL ognuno per la parte di competenza dell'esecuzione del presente decreto;

- **di trasmettere** il presente atto, Ragioneria e Tributi, nonché all'ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per la successiva pubblicazione.

PROCEDURE VACCINAZIONE ANTI-CARBONCHIOSA

- I trattamenti immunizzanti anticarbonchiosi devono essere eseguiti dai Veterinari delle Unità operative dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. aventi giurisdizioni nell'ambito territoriale dei Comuni interessati o da Veterinari libero professionisti debitamente incaricati.
- A prova dell'avvenuta vaccinazione verrà rilasciato apposito certificato con le indicazioni delle generalità del proprietario, della data dell'intervento e del numero dei capi vaccinati distinti per specie.
- E' fatto obbligo ai veterinari operatori di inviare, non oltre il 10 dicembre 2009 alle competenti AA.SS.LL. un prospetto in triplice copia, conforme al prescritto Mod.12 del RPV 320/54
- Entro il 20 dicembre successivo, i Responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. interessate, trasmetteranno, al Responsabile dello S.T.A.P. competente una relazione sull'andamento della campagna vaccinale allegando un modello riepilogativo degli interventi effettuati sul territorio di competenza.
- responsabili dei Settori anzidetti trasmetteranno sollecitamente tutti gli atti ricevuti al Settore Veterinario Regionale.
- E' vietato lo spostamento verso i pascoli estivi del bestiame indicato nel precedente art.1) se non risulta vaccinato contro il carbonchio ematico da non meno di 10 giorni.